

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 130/CGF – RIUNIONE DEL 12 GENNAIO 2012

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL G.S.D NUVLA SAN FELICE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANT'ANTONIO ABATE/NUVLA SAN FELICE DEL 18.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

Con atto spedito in data 5.11.2011, la società G.S.D. Nuvla S. Felice chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011) con la quale, su reclamo della Società Sportiva Sant'Antonio Abate, è stata irrogata alla Società, odierna ricorrente, la sanzione sportiva della perdita della gara Sant'Antonio Abate/Nuvla S. Felice, disputata in data 18.9.2011, con il punteggio di 3-0.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 7.11.2011, degli atti ufficiali, la società G.S.D. Nuvla S. Felice faceva pervenire, in data 14.11.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S..

Il Giudice Sportivo, con la decisione oggetto del presente gravame, ha ritenuto che la società G.S.D. Nuvla S. Felice ha fatto partecipare alla gara Sant'Antonio Abate/Nuvla S. Felice, disputata in data 18.9.2011, diversi calciatori che non avevano titolo a prendervi parte in quanto tesserati in modo irregolare, essendo stata, la richiesta di tesseramento degli stessi, sottoscritta esclusivamente da uno dei due legali rappresentanti e non da entrambi congiuntamente, per come previsto nel verbale dell'assemblea straordinaria in cui era stata deliberata la fusione tra le società della G.S.D. Capriatese e la A.S.D. Sanfeliciano, con conseguente nascita della Società G.S.D. Nuvla S. Felice.

Questa Corte - ritenuta la necessità, ai fini della decisione dell'odierno reclamo, che fosse preliminarmente definita la posizione del tesseramento dei calciatori della Società G.S.D. Nuvla S. Felice, Munao Giuliano, Pappadia Simone, Veneziano Armando, Coppola Enea, Cacace Davide, Circiello Luca, Lagnena Nicola, Immobile Lorenzo, Marzeglia Adriano, Bacio Terracino Antonio, Ferraro Pasquale, Esposito Mario, Bacio Terracino Salvatore e Gaglione Rosario – ha, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 094/CGS del 24.11.2011, rimesso la questione alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. e, conseguentemente, disposto la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia di tale organo.

La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 12/D del 7.12.2011, ha dichiarato “*validi ed efficaci i tesseramenti in favore della società G.S.D. Nuvla S. Felice dei calciatori Munao Giuliano, Pappadia Simone, Veneziano Armando, Coppola Enea, Cacace Davide, Circiello Luca, Lagnena Nicola, Immobile Lorenzo, Marzeglia Adriano, Bacio Terracino Antonio, Ferraro Pasquale, Esposito Mario, Bacio Terracino Salvatore e Gaglione Rosario*”.

Alla luce di quanto sopra, non rimane a questa Corte che dichiarare la fondatezza del ricorso di cui in epigrafe, con conseguente accoglimento dello stesso.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S.D. Nuvla San Felice di San Felice a Cancellò (Salerno) annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 1-2 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S.D. SELARGIUS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 14.3.2012 INFLITTA AL DIRIGENTE SIG. MARCO BERLUCCHI, SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/SELARGIUS CALCIO DELL’11.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 14.12.2011)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 69/DIV del 14.12.2011, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, ha inflitto al signor Berlucci Marco, Dirigente dell’A.S.D. Selargius Calcio, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S. sino al 14.3.2012, per aver rivolto espressioni offensive e minacciose all’Assistente di gara e tentato di aggredire il medesimo al termine dell’incontro Pol. Calcio Budoni/Selargius Calcio dell’11.12.2011.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo l’A.S.D. Selargius, per conto del proprio Dirigente, all’uopo contestando la ricostruzione dei fatti così come refertata dall’Assistente di gara, deducendo la genericità del referto arbitrale e lamentando la sproporzione della sanzione rispetto agli addebiti.

Dunque, la reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione inflitta.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Secondo un principio indiscusso e consolidato dell’ordinamento sportivo il rapporto dell’arbitro, nei procedimenti disciplinari, così come quello degli assistenti, costituisce una fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35, 1.1, C.G.S, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Ebbene, nel caso di specie, la refertazione posta a fondamento della sanzione non presenta alcun vizio, presentandosi coerente e dettagliata.

L’Assistente ha riportato a referto, testualmente, il contenuto delle espressioni offensive proferite dal signor Berlucci, nonché la descrizione analitica del comportamento minaccioso tenuto dal medesimo.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, osservato che il complesso delle parole proferite ed il comportamento tenuto per le modalità con le quali è stato posto in essere assume connotazioni di rilevante gravità.

Alla luce di quanto esposto, ritiene congrua la sanzione già inflitta, respinge il ricorso come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Selargius Calcio di Selargius (Cagliari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA F.I.G.C. AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, LETT. C) C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3;
- DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;
- DELL’AMMENDA DI €250,00,

INFLITTE ALLA SOCIETÀ FRECCIA AZZURRA 1945 SEGUITO GARA ACCADEMIA GAGGIANO CALCIO/FRECCIA AZZURRA DEL 20.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 24.11.2011)

Il Presidente responsabile della società Freccia Azzurra comunicava a mezzo fax, il 20.11.2011, al Comitato Regionale Lombardia che nel corso dell'incontro Freccia Azzurra Cornaredo (cat. Allievi Prov.) del 20.11.2011, il Dirigente accompagnatore della società, presente in panchina, era deceduto.

Nel fax sopra citato si evidenziava che l'evento aveva provocato uno scorporamento generale di tutti i calciatori delle varie squadre della società e dei dirigenti e che pertanto non vi erano le condizioni per disputare l'incontro previsto per il pomeriggio, alle ore 14.30, valevole per il campionato di I° Categoria, tra Accademia Gaggiano Calcio e Freccia Azzurra.

Nella nota ci si rimetteva espressamente a qualsiasi decisione ritenuta opportuna.

Con nota in pari data (20.11.2011), la società Accademia Gaggiano Calcio, visto l'evento luttuoso, si dichiarava disponibile a recuperare l'incontro a prescindere da qualsiasi decisione del Giudice Sportivo.

La società Freccia Azzurra trasmetteva identico fax (sempre del 20.11.2011) al Comitato Regionale Lombardia L.N.D., con le stesse motivazioni, con riferimento all'incontro Freccia Azzurra/Cassolese (cat. Juniores Prov.), del 20.11.2011.

In detto fax era riportata in calce l'annotazione del rappresentante della società Cassolese che, partecipando al lutto, condivideva la richiesta.

Con Com. Uff. della Delegazione Provinciale di Milano n. 19, del 24.11.2011, veniva disposto il recupero della gara Juniores Provinciali Freccia Azzurra/Cassolese, ritenendosi la gara non disputata per "*causa di forza maggiore*".

Di contro il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia (cfr. Com. Uff. n. 28 del 24.11.2011), in relazione all'incontro di I° Cat. Accademia Gaggiano Calcio/Freccia Azzurra, infliggeva alla società Freccia Azzurra la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica e la sanzione pecuniaria di €250,00.

Il Giudice Sportivo – pur tenuto conto delle motivazioni sotto il profilo umano – riteneva che la società Freccia Azzurra aveva rinunciato, in assenza di una causa di forza maggiore, alla disputa della gara.

Infatti rilevava che i calciatori erano presenti presso l'impianto sportivo, che l'evento era di natura non tecnica e che la società avrebbe dovuto in via preventiva intervenire presso il Comitato Regionale chiedendo la sospensione dell'incontro.

Pertanto in considerazione degli artt. 53, commi 2 e 7, e 55 N.O.I.F., infliggeva le sopra citate sanzioni.

Proponeva reclamo il Presidente Federale, il quale dopo aver ricapitolato i fatti, chiedeva l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo, considerato che il tragico evento costituiva una causa di forza maggiore, che la Società aveva tempestivamente chiesto il rinvio dell'incontro e che l'analoga istanza relativa al Campionato Juniores Provinciale, fondata sempre sugli stessi motivi, era stata accolta.

Tutto ciò premesso osserva la Corte come il reclamo sia fondato sulla scorta delle seguenti considerazioni.

È indubitabile che lo stesso svolgersi degli accadimenti, così come puntualmente riportato da tutte le parti interessate, integrino quella situazione di carattere eccezionale di cui all'art. 17, comma 4 C.G.S..

Ed infatti deve essere apprezzata la circostanza, del tutto peculiare, che l'evento luttuoso ha determinato sulla compagine societaria e così sugli impegni sportivi di interesse.

L'eccezionalità della situazione - che giustificava la mancata disputa della gara - deve infatti essere apprezzata con riferimento al fatto che il decesso di un dirigente provoca nell'ambito di una piccola realtà, qual è quella di una squadra dilettantistica, in cui la contiguità tra i dirigenti responsabili e calciatori è chiaramente peculiare.

Giustamente, al riguardo, così come sottolineato nell'impugnazione non può poi tacersi come il provvedimento impugnato appaia essere basato su di un presupposto di fatto erroneo, quando afferma che la Società avrebbe dovuto preventivamente intervenire presso il Comitato Regionale.

Al riguardo, come esposto in punto di fatto, vi è prova che la Società ha tempestivamente rappresentato al Comitato Regionale (cfr. cit. fax del 20.11.2011) i fatti, ricevendo, sul punto, la disponibilità dell'altra squadra al recupero della gara.

Ancora è fondata l'impugnazione in punto illogicità per contraddittorietà e disparità, quando per le identiche ragioni altro Organo della F.I.G.C. - con riferimento alla partita del Campionato Juniores (cfr. cit. Com. Uff. n. 19 del 24.11.2011) – ha accolto l'istanza della società Freccia Azzurra ritenendo sussistente la “*causa di forza maggiore*” che giustificava la mancata disputa dell'incontro, così disponendo il recupero dell'incontro.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale della F.I.G.C. annulla la delibera impugnata.

Manda al Comitato Regionale Lombardia per la disputa della gara.

4) RICORSO DEL CALCIATORE MASSIMO LUCARELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI PONTEDERA/PONTEVECCHIO DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)

Con la decisione in epigrafe indicata il ricorrente è stato sanzionato "*per avere in reazione ad un fallo subito colpito con una violenta testata al volto un calciatore avversario, cagionando al medesimo un taglio al labbro con fuoruscita di sangue*". Chiede al riguardo una riduzione del provvedimento disciplinare in oggetto a 2 sole giornate o, in subordine, nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, deducendo vanamente a sostegno della sua istanza una serie di pronunce giurisdizionali che vengono invocate a suo favore, ma che non possono presentare alcuna utilità in un ordinamento come il nostro che ignora del tutto il vincolo giuridico del precedente.

Per una seria e valida disamina della fattispecie neppure si rivela di qualche utilità la mera deduzione di circostanze di mero fatto, non pienamente o sufficientemente provate nel corso del giudizio come *la respiscenza ed il pentimento del calciatore, la assenza di precedenti disciplinari rilevanti* nelle due ultime stagioni, la tensione accumulata in occasione di una partita importante che stava volgendo al termine con esito negativo per la sua squadra, la generica scorrettezza nel giuoco da parte dell'avversario.

Merita, invece, attenta ed adeguata valutazione quanto specificamente attestato dal rapporto arbitrale: essere stato, cioè, il comportamento. del Lucarelli conseguente all'aver subito un fallo di giuoco e, con maggior dettaglio, risultare altresì recepito pur dal giudice sportivo che puntualizza nel descrivere l'accaduto: "*in reazione ad un fallo subito*". Sotto questo profilo non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell'art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti, fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subita.

Sulla base di queste considerazioni, pertanto, sembra doveroso ridurre la entità della sanzione comminata da 5 a 4 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Massimo Lucarelli riduce a 4 giornate effettive di gara la sanzione inflitta al calciatore Massimo Lucarelli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA F.C. FORLÌ S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RICHARD VANIGLI SEGUITO GARA ESTE/FORLÌ DEL 17.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)

Con ricorso ritualmente proposto la F.C. FORLÌ S.r.l. impugnava il provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale nei confronti del calciatore Vanigli Richard e pubblicato nel Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011.

Con la decisione in epigrafe indicata il predetto calciatore è stato squalificato per 4 giornate di gara perché, "*ammonito per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare, si*

poneva di fronte all'Arbitro cercando il «confronto testa a testa», protestando ripetutamente in modo plateale, il tutto accompagnato da espressione blasfema e termini gravemente ingiuriosi rivolti all'Ufficiale di gara" ed inoltre "espulso, continuava nel suo atteggiamento rivolgendosi al Direttore di gara altre espressioni offensive e pronunciando nuovamente espressione blasfema". Infine, perché "nel lasciare il terreno di gioco, dopo circa due minuti, sospinto da un compagno di squadra, si rivolgeva all'Arbitro con gesto triviale".

La società ricorrente ha chiesto in via principale la riduzione della sanzione inflitta al minimo edittale di 2 giornate ed in via subordinata a 3 giornate di gara, deducendo la circostanza che il Direttore di gara possa aver errato, in un momento di concitazione dovuto ad un match di tanta importanza per la classifica del Campionato di Serie D, nel percepire eventuali espressioni blasfeme da parte del calciatore, il quale sarebbe rimasto sbalordito a causa di una direzione di gara alquanto persecutoria nei suoi confronti ed in quelli della sua squadra di appartenenza. Inoltre lo stesso Arbitro non avrebbe tenuto conto del cosiddetto *body language*, tenuto dal Vanigli nell'atto di protesta, mantenendo costantemente le mani dietro la schiena durante l'intero episodio, senza mai pervenire cioè ad alcun tipo di colluttazione neppure di veniale entità. Infine la sanzione comminata si sarebbe rivelata eccessiva nella sua entità, in quanto di regola comminata solo a seguito di comportamento violento a carico di altri tesserati.

Il ricorso si palesa completamente infondato e come tale non può trovare accoglimento.

Giova, anzitutto, ricordare, quanto alle contestazioni in merito alla esattezza delle circostanze riferite nel rapporto arbitrale, che - a norma dell'art. 35, primo comma 1, C.G.S. - esso fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In merito alla misura della sanzione applicata, può riconoscersi che nella specie non è da attribuire allo stesso Vanigli una condotta violenta nei confronti di calciatori o di altre persone presenti, sanzionabile ai sensi dell' art. 19.4 lett. b) C.G.S. con una squalifica nella misura minima di tre giornate, ma soltanto quella senza dubbio gravemente e ripetutamente ingiuriosa verso l'Ufficiale di gara, punibile a sua volta nella misura minima prevista per 2 sole giornate. Ad essa è tuttavia da aggiungere la reiterata pronunzia di espressioni blasfeme in occasione della stessa gara che l'art. 3 bis C.G.S. punisce, a sua volta, con la sanzione minima della squalifica per 1 giornata. Cosicché diventa nella situazione del tutto irrilevante la circostanza, oltre tutto non provata dalla parte ricorrente, nè tanto meno risultante dal rapporto arbitrale, secondo cui nel corso della condotta in questione sarebbe stato comunque osservato l'asserito *body language*.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Forlì S.r.l. di Forlì e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti – Dr. Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6) RICORSO DEL SIG. LUCA VANNINI (ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ S.C. INSUBRIA A.S.D. ORA S.C. CARONNESE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 38 COMMA TERZO DEL REGOLAMENTO DELLA LND (NOTA N°.2478/1001PF10-11/AM/MA DEL 24.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 22.12.2011)

Il Sig. Luca Vannini ha impugnato la decisione della Commissione Nazionale Disciplinare pubblicata con Com. Uff. n. 52 del 22.12.2011 con la quale è stato condannato alla sanzione dell'inibizione per mesi 5 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all'art. 38 comma 3 Regolamento L.N.D. per avere simulato, nella

qualità all'epoca dei fatti di segretario della S.C. Insubria A.S.D., il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Comi dell'AC Legnano S.r.l. alla S.C. Insubria A.S.D. al fine specifico di dissimulare un trasferimento a titolo temporaneo che non era attuabile a termine di regolamento, disciplinando siffatta simulazione anche a mezzo di scrittura privata e carpando la buona fede del calciatore, ignaro delle intese raggiunte dalle due società.

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce la sua totale estraneità ai fatti per i quali è stato condannato, in quanto non presente all'incontro nel quale è stato sottoscritto l'accordo per il trasferimento temporaneo ed invece presente al successivo incontro nel quale è stato sottoscritto l'accordo per il trasferimento definitivo, asserendo di non essere a conoscenza di quanto in precedenza accaduto. Egli richiede pertanto in riforma del provvedimento impugnato di archiviare il procedimento nei suoi confronti mandandolo assolto da ogni accusa.

In subordine il ricorrente richiede la riduzione della sanzione in quanto gli altri tesserati corresponsabili del fatto sono stati condannati a quattro mesi di inibizione.

Quanto alla richiesta di archiviazione del procedimento essa non può essere accolta in quanto, come puntualmente rilevato nella decisione della Commissione Nazionale Disciplinare, il Vannini "...ha avuto un ruolo significativo nella vicenda rappresentata... atteso che fu lui che, in quanto segretario e consigliere della società Insubria, ebbe a sottoscrivere la simulata lista di trasferimento a titolo definitivo che dissimulava il trasferimento a titolo di prestito". A tal riguardo dunque va pienamente condivisa la decisione assunta dalla Commissione Nazionale Disciplinare.

In ordine alla domanda subordinata di riduzione della inibizione questa, invece, merita accoglimento dovendosi sanzionare il comportamento assunto da tutti i tesserati coinvolti e giudicati nella vicenda allo stesso modo. Pertanto detta inibizione deve essere ridotta da 5 a 4 mesi.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Luca Vannini riduce la sanzione inflitta al sig. Luca Vannini a mesi 4 di inibizione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL SIG. FABRIZIO CABRINI (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 38 COMMA TERZO DEL REGOLAMENTO DELLA LND (NOTA N° 2478/1001PF10-11/AM/MA DEL 24.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 22.12.2011)

Il Sig. Fabrizio Cabrini ha impugnato la decisione della Commissione Nazionale Disciplinare pubblicata con Com. Uff. n. 52 del 22.12.2011 con la quale è stato condannato alla sanzione dell'inibizione per mesi 5 a seguito di deferimento della Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all'art. 38 comma 3 regolamento L.N.D. per avere simulato, nella qualità all'epoca dei fatti di direttore generale della A.C. Legnano S.r.l., il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Comi dell'A.C. Legnano S.r.l. alla S.C. Insubria A.S.D. al fine specifico di dissimulare un trasferimento a titolo temporaneo che non era attuabile a termine di regolamento, disciplinando siffatta simulazione anche a mezzo di scrittura privata e carpando la buona fede del calciatore, ignaro delle intese raggiunte dalle due società.

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce la sua estraneità ai fatti per i quali è stato condannato, in quanto presente unicamente all'incontro nel quale è stato sottoscritto l'accordo per il trasferimento temporaneo asserendo di non essere a conoscenza del successivo incontro nel quale è stato sottoscritto l'accordo per il trasferimento definitivo. Egli richiede pertanto la riforma del provvedimento impugnato e di conseguenza l'annullamento dell'inibizione inflitta.

In subordine il ricorrente richiede la riduzione della sanzione in relazione alla sua effettiva partecipazione ai fatti in esame.

Quanto alla richiesta di annullamento dell'inibizione essa non può essere accolta in quanto tra gli atti allegati alle indagini svolte dalla Procura Federale vi è anche una dichiarazione del tesserato Abbate Luigi (all'epoca dei fatti direttore sportivo della A.C. Legnano S.r.l.) da cui risulta che

l'accordo intercorso per simulare il trasferimento definitivo e dissimulare quello temporaneo è stato sottoscritto anche dal Cabrini. Per queste ragioni la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto di sanzionarlo con l'inibizione per mesi 5.

A tal riguardo dunque va pienamente condivisa la decisione assunta dalla Commissione Nazionale Disciplinare.

In ordine alla domanda subordinata di riduzione della inibizione questa, invece, merita accoglimento dovendosi sanzionare il comportamento assunto da tutti i tesserati coinvolti e giudicati nella vicenda allo stesso modo. Pertanto detta inibizione deve essere ridotta da 5 a 4 mesi.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Fabrizio Cabrini riduce la sanzione inflitta al sig. Fabrizio Cabrini a mesi 4 di inibizione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL CALCIATORE LUIGI ARTIACO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTIS TRANI/CTL CAMPANIA DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Luigi Artiaco.

Tale decisione veniva assunta " *per aver dato, a gioco fermo, uno schiaffo ad un avversario* ".

Avverso tale provvedimento il calciatore Artiaco ha interposto rituale e tempestivo reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.12.2011 chiedendo una riduzione della squalifica in termini di equità.

Il tesserato incentrava la propria tesi sulla pesante provocazione che avrebbe subito da parte di alcuni difensori della squadra avversaria, che, a turno, intervenivano nei suoi confronti con entrate al limite della correttezza.

Nella circostanza all'esame, l'Artiaco specificava che proprio durante una fase di gioco, veniva , chiuso da due difensori del Campania ed uno dei due accostava la sua faccia con fare minaccioso; istintivamente, quindi, il ricorrente allontanava il diretto antagonista appoggiando la sua mano sulla fronte del difensore applicando un minimo di spinta.

Il calciatore Artiaco, dunque, escludeva recisamente di aver colpito il marcatore appellandosi alla clemenza della Corte.

Tanto premesso la III Sezione giudicante della Corte di Giustizia Federale ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento.

Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari il rapporto dell'arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente il motivo di ricorso appare del tutto privo di fondamento.

Aggiungasi, peraltro, che il calciatore ammette esplicitamente la condotta contestata.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Luigi Artico e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL SALERNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

1. DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA ED AMMENDA DI €2.000,00;

2. DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. TOMMASO GULLI;

3. DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DE CESARE CIRO;

**4. DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CHIRIELETTI CHRISTIAN,
INFLITTE SEGUITO GARA PALESTRINA ITOP SS/SALERNO CALCIO DELL'8.1.2012**
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell'11.1.2012)

Con atto, spedito in data 12.1.2012, la Società Salerno Calcio S.r.l. ha proposto, con richiesta di procedimento d'urgenza, ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 79 dell'11.1.2012) con la quale, a seguito della gara Palestrina/Salerno Calcio, disputatasi in data 8.1.2012, erano state irrogate le seguenti sanzioni:

- ammenda di €2.000,00 con obbligo di disputare 3 (tre) gare in campo neutro a porte chiuse alla predetta Società, con decorrenza immediata;
- squalifica per 2 gare effettive all'allenatore della Società ricorrente, Gulli Tommaso;
- squalifica per 3 3 gare effettive al calciatore della Società ricorrente, De Cesare Ciro.
- squalifica per 2 gare effettive al calciatore della Società ricorrente, Chirioletti Christian.

Questa Corte, separato preliminarmente il ricorso in epigrafe in quattro distinti appelli, osserva quanto segue.

Quanto all'appello relativo alla sanzione dell'ammenda di €2.000,00, con obbligo di disputare 3 gare in campo neutro a porte chiuse, si evidenzia come lo stesso sia fondato limitatamente all'entità della sanzione della squalifica, irrogata alla Società, Salerno Calcio S.r.l..

Preliminarmente, si evidenzia che, coi motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Palestrina/Salerno Calcio, disputatasi in data 8.1.2012.

In ordine, invece, all'entità della sanzione, complessivamente irrogata alla Società ricorrente, si reputa che la stessa possa essere rideterminata - in considerazione delle condotte, poste in essere dai sostenitori della ricorrente, nonché della diffida specifica di cui al Com. Uff. n. 50 del 9.11.2011 (diffida, la cui esistenza smentisce, peraltro, quanto affermato nel ricorso circa l'assenza di precedenti comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dai sostenitori del Salerno Calcio) – nell'ammenda di €2.000,00, con obbligo di disputare 1 (una) gara in campo neutro a porte chiuse, con decorrenza immediata.

Quanto, invece, ai ricorsi, proposti avverso le sanzioni, irrogate ai calciatori, De Cesare Ciro e Chirioletti Christian, ed al tecnico, Gulli Tommaso, si rileva come la Società ricorrente non fornisca elementi (se non una propria e, come tale soggettiva, versione delle vicende) tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportati nei referti degli Assistente Arbitrali, che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte tenute dai predetti calciatori e tecnico nei confronti della Direzione di Gara e degli avversari; quanto, poi, all'entità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, le stesse non si appalesano sproporzionate rispetto alle condotte, poste in essere dai predetti tesserati.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Salerno Calcio S.r.l. di Salerno in 4 distinti appelli:

1) accoglie parzialmente quello relativo alla posizione della società riducendo la sanzione ad 1 giornata effettiva di gara da disputarsi in campo neutro, a porte chiuse con decorrenza immediata; conferma nel resto.

Respinge i ricorsi relativi ai numeri 2) 3) e 4).

Dispone restituirsi la tassa reclamo relativa al ricorso numero 1);

dispone addebitarsi le tasse reclamo relative ai ricorsi numeri 2) 3) e 4).

10) RICORSO DELL’A.S. SESTESE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GUARISA ANDREA SEGUITO GARA SESTESE CALCIO A.S.D./BAGNOLESE DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012)

Al 37° del secondo tempo, nel corso della gara Sestese/Bagnolese disputata l’8.1.2012, l’arbitro provvedeva ad espellere il calciatore nr. 6 della Sestese GuarisiAndrea.

Quest’ultimo, infatti, già in precedenza ammonito, simulava di aver subito un fallo.

Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, avvenuto appunto per somma di ammonizioni, il giocatore si rivolgeva al direttore di gara urlandogli contro di non essere mai stato in precedenza ammonito e nel contempo non lasciava il terreno di gioco di tanto che l’arbitro aveva bisogno dell’intervento del capitano perché il calciatore stesso si allontanasse.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012, lo sanzionava con la squalifica di 2 gare effettive.

Proponeva tempestivo reclamo in data 12.1.2012 la società Sestese la quale, dopo una esposizione delle circostanze che avevano portato all’espulsione chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al Guarisi evidenziando che non vi era stata alcuna espressione offensiva, minacciosa, volgare o maleducata, credendo il giocatore alla possibilità di un errore dell’arbitro.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata.

E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che il calciatore una volta espulso – cosa che già comporta la squalifica per una gara - non ottemperava all’ordine dell’arbitro ma insisteva in una infondata pretesa di non essere mai stato in precedenza ammonito.

Nell’occasione teneva altresì un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara in quanto gli si rivolgeva inveendo ed urlando; comportamento che integra gli estremi dell’art.19 comma 1 in riferimento al comma 4 lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Sestese Calcio A.S.D. di Sesto Fiorentino (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 27 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete